

Studio Legale Avv. Michele Chianese

Via Gen. G. Orsini, 40 - 80132 Napoli

Tel. / Fax 081 - 7640333

TRIBUNALE FALLIMENTARE DI NAPOLI

CONCORDATO PREVENTIVO	OFFICINE CAMPANE SRL A SOCIO UNICO IN LIQUIDAZIONE
FASCICOLO	N. 13 / 2011
GIUDICE DELEGATO	DOTT. ALDO CENICCOLA
COMMISSARIO GIUDIZIALE	AVV. MICHELE CHIANESE

RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

EX ART. 163 U.C. E ART. 173 L.F.

In relazione al Concordato Preventivo in epigrafe lo scrivente Commissario Giudiziale si pregia esporre quanto segue.

I. - NOTIZIE SULLA SOCIETÀ

La Officine Campane srl (oggi con socio unico in liquidazione) è stata costituita nell'anno 1994 con oggetto sociale l'attività di costruzione di componenti di carpenteria metallica destinati principalmente al settore dei trasporti su ferro e su gomma.

La sede legale è in Caivano (NA) Località Pascarola, alla Strada Statale n. 87 nella Zona industriale ASI - CSA.



Il capitale sociale di € 103.480,00, precedentemente ripartito in pari quote tra i soci De Filippis Antonio e De Filippis Paolo, in data 25.5.2011 è stato interamente acquisito dal sig. Antonio De Filippis.

Attese le difficoltà di proseguire nell'attività, con verbale di assemblea straordinaria del 26.7.2011 la società è stata posta in liquidazione ed è stato nominato liquidatore il sig. Antonio De Filippis (nato a Napoli l'1.9.1944, cod. fisc. DFLNTN44P01F839Q) già amm.re unico della società.

Con separato verbale di assemblea straordinaria in pari data, è stata deliberata la presentazione del ricorso ex art. 160 L.F. che è stato, poi, depositato in data 29.7.2011.

La società è sprovvista del Collegio Sindacale.

II. - LA PROPOSTA DI CONCORDATO E IL DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA

La proposta di concordato con *cessio bonorum* prevede :

- 1) la liquidazione di tutti i beni facenti parte del patrimonio della società, da effettuarsi mediante vendita dell'azienda ovvero liquidazione dei singoli cespiti, nonché incasso dei crediti, ivi compresi quelli in contenzioso;
- 2) la suddivisione dei creditori in tre classi (I classe per privilegiati ipotecari; II classe per privilegiati mobiliari; III classe per creditori chirografari);
- 3) la previsione di soddisfazione nella misura del 100% dei creditori ipotecari e dei privilegiati mobiliari (I e II classe) e nella misura del 24,61% dei chirografari (III classe), il tutto sul presupposto asserto della esistenza di un passivo complessivo di € 5.645.887,75 e di un presumibile valore di realizzo di € 3.447.929,75;



4) i seguenti tempi di pagamento :

- ai creditori ipotecari, nel tempo massimo di tre anni;
- ai privilegiati mobiliari, all'incasso dei crediti e/o alla definizione del contenzioso pendente inerente la massa mobiliare e, in ogni caso, all'esito della liquidazione dei beni mobili;
- ai chirografari, di seguito al soddisfo dei creditori privilegiati scaduti;
- ai prededucibili, in base ai tempi di realizzo dell'attivo immobiliare e mobiliare.

Con decreto del 10.10.2011 il Tribunale di Napoli ha dichiarato aperta la procedura di concordato stabilendo il termine del 24.10.2011 per il deposito della somma di € 50 mila, pari al 50% delle presumibili spese necessarie per la procedura e fissando all'11.11.2011 la convocazione dei creditori ai fini dell'espletamento delle operazioni di voto.

III. – LE ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALL'APERTURA


Accettato l'incarico, lo scrivente in data 11.10.2011 ha chiesto al liquidatore della Officine Campane di avere con urgenza notizie dettagliate in forma scritta sulla società in concordato preventivo, con particolare riguardo a :

- a) situazione economico-patrimoniale aggiornata al 27 luglio 2011 (data di deposito del ricorso ex art. 160 L.F.) con indicazione analitica ed allegazione documentale dei conti di contabilità generale, dei creditori e dei debitori coi relativi indirizzi;
- b) situazione economico-patrimoniale aggiornata al 10 ottobre 2011 (data di apertura della procedura) con indicazione analitica ed allegazione documentale dei conti di contabilità generale, dei



creditori e dei debitori coi relativi indirizzi, evidenziando le differenze rispetto alla situazione al 27.7.2011;

- c) verbale di messa in liquidazione della società e nomina del liquidatore con relativi poteri;
- d) notizie sulla unità operativa di San Giovanni Valdarno (AR);
- e) sistema amministrativo, organizzativo e contabile dell'azienda e suo concreto funzionamento;
- f) eventuali attività aziendali successive alla messa in liquidazione ed in corso di svolgimento;
- g) in caso di proseguimento provvisorio dell'attività produttiva, relativa rendicontazione di periodo all'attualità nonché indicazione specifica degli elementi economico-patrimoniali a sostegno corredati da specifico business-plan per il periodo che sarà ritenuto necessario al proseguimento, completo di costi ed accantonamenti;
- h) rapporti di lavoro dipendente, con evidenza dei contenziosi pendenti, specificando, altresì, la data di cessazione e lo stato dei rapporti di lavoro dipendente pregressi e/o risolti;
- i) contenziosi civili, fiscali e amministrativi pendenti;
- j) ulteriori debiti maturati o maturandi in prededuzione, rispetto al ricorso ex art. 160 L.F. e situazione patrimoniale allegata;
- k) pendenze fiscali e tributarie;

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, located in the bottom right corner of the page.

- 1) copia del libro giornale (con trascrizione delle scritture di chiusura aggiornata al 10 ottobre 2011, sottoscritta dall'amministratore) e la copia del libro inventari, del libro dei cespiti ammortizzabili, dei libri IVA con le relative liquidazioni mensili, tutti aggiornati al 10 ottobre 2011.

Il liquidatore della società ha consegnato allo scrivente copia dei seguenti documenti :

- 1) Situazione economico-patrimoniale della società per il periodo dall'1.1.2011 al 31.7.2011;
- 2) Situazione economico-patrimoniale della società per il periodo dall'1.1.2011 al 30.9.2011;
- 3) Dettaglio costi e ricavi periodo dall'1.8.2011 al 30.9.2011;
- 4) Verbale 26.7.2011 di messa in liquidazione della società;
- 5) Libro giornale, aggiornato al 31.7.2011;
- 6) Registro IVA acquisti aggiornato al 31.7.2011;
- 7) Registri IVA vendite aggiornato al 31.7.2011;
- 8) Estratto di ruolo Equitalia Polis al 31.5.2011;
- 9) Elenco creditori della società.

Lo scrivente ha, altresì, provveduto all'inventario presso l'azienda con l'assistenza del Funzionario di cancelleria dott. Luca Montefusco.

Il sottoscritto ha, poi, inviato ai creditori l'avviso ex art. 171 L.F. comunicando la data dell'adunanza dei creditori e le principali notizie utili.

Lo scrivente ha assunto informazioni sulla persona del socio unico e liquidatore sig. Antonio De Filippis, appurando che lo stesso risulta (cfr. visure allegate) :

- liquidatore della COMEIDE srl, società dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 637/2005;



- socio della EDILINDUSTRIALE srl, società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli del 24.3.2004 (fallimento chiuso l'11.12.2008).

Alla data del 24 ottobre 2011 il liquidatore non risultava aver effettuato il deposito dei libri sociali ai fini delle annotazioni del G.D. di cui all'art. 170 L.F. A tale data il liquidatore a mezzo dei propri consulenti ha riferito che vi avrebbe provveduto quanto prima, il che va verificato.

In data 17.10.2011 il liquidatore della società ha depositato istanza per la riduzione dell'acconto al minore importo di € 20.000,00 pari al 20% delle spese presumibili e successivamente in data 24.10.2011 la società ha depositato nella cancelleria del Tribunale Fallimentare di Napoli assegno non trasferibile n. 5800462440-06 della Banca Popolare di Novara intestato al Concordato Preventivo Officine Campane srl n. 13/2011 dell'importo di € 20.000,00.

Nella nota accompagnatoria al verbale di deposito la società ha giustificato il versamento ridotto rappresentando di essere stata privata di liquidità in conseguenza del pagamento effettuato in data 6.10.2011 dal cliente AnsaldoBreda in favore del creditore chirografario Unicredit Factoring spa che, a sua volta, avrebbe illegittimamente trattenuto la quota pari al 20% dell'importo ceduto che, invece, in occasione di precedenti cessioni, era stata direttamente accreditata alla Officine Campane.

Assumendo che il solo ricevimento del suddetto importo, pari a circa € 50 mila, avrebbe consentito il deposito della somma fissata nel decreto, la società ha assunto l'impegno ad integrare il deposito medesimo al momento del pagamento delle somme trattenute da parte di Unicredit Factoring spa.

Atteso il mancato deposito della somma stabilita nel decreto, la S.V. Ill.ma ha chiesto allo scrivente di valutare gli estremi per l'applicabilità dell'art. 163, ultimo comma, L.F. e dell'art. 173 L.F.



A tanto provvede il sottoscritto Commissario Giudiziale, osservando quanto segue.

IV. – OSSERVAZIONI DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

IV. 1. – L'indicazione dell'entità dell'acconto delle spese è stata effettuata dal Tribunale sulla scorta dei seguenti valori dichiarati dalla proponente :

- entità del passivo € 5.645.887,75
- valore di realizzo € 3.447.929,75
- importo presunto per spese della procedura € 100.000,00

Tenendo conto di tali importi, il Tribunale ha disposto il versamento di un acconto di € 50 mila da effettuarsi entro il 24 ottobre 2011.

La norma prevede che il termine per il versamento non superi i quindici giorni dalla data di apertura della procedura.

L'art. 163, II comma n. 4, L.F., distingue due ipotesi :

- a) quella del pagamento del 50% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura;
- b) quella della diversa minor somma determinata dal giudice (comunque non inferiore al 20% di tali spese).

Di tale disposizione lo scrivente dà la seguente lettura.

Poiché la legge non richiede al proponente di indicare l'importo delle spese, se il ricorrente indica le spese presumibili, giudice dispone il pagamento del 50% entro il termine massimo di 15 giorni dal decreto di apertura. Se, invece, l'importo delle spese viene determinato dal giudice, è consentito il versamento in una misura inferiore, in ragione della non previa conoscenza dello stesso da parte del ricorrente.



Orbene, l'ipotesi del nostro caso è quella sub "a", atteso che l'importo per spese è stato indicato dallo stesso debitore-proponente, quindi già noto allo stesso. Di guisa che, al pagamento del 50%, non pare esservi alternativa.

In tale contesto, l'aver presentato il proponente la richiesta di riduzione prima della scadenza del termine, ma non aver avuto esito tale istanza, non può non equivalere a rigetto della stessa, per cui restava fermo il pagamento dell'importo disposto nei termini assegnati.

L'ultimo comma dell'art. 163 L.F. prescrive che *"qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell'art. 173, I comma, L.F."*.

A tanto provvede lo scrivente segnalando il mancato rispetto del decreto del Tribunale e dell'art. 163, u.c. L.F.

S'impone, quindi, la convocazione del debitore ex art. 173 L.F.

Valuterà il Tribunale se un eventuale pagamento integrativo dell'acconto fino a raggiungere il 50%, che fosse eventualmente effettuato nelle more dell'udienza ex art. 173 L.F. possa valere a sanare il vizio del procedimento (fermo restando quanto appresso). Al riguardo lo scrivente nulla obietta in contrario.

IV. 2. – La proponente adduce, quale causa del mancato versamento del fondo nella misura disposta dal Tribunale, il mancato incasso di crediti verso la AnsaldoBreda spa che, essendo stati anticipati ad Officine Campane da Unicredit Factoring, erano stati ceduti alla medesima società di factoring. Allega, al riguardo, diffida del 13.10.2011 dell'avv. De Nigris (studio BVR & Partners) nella quale si assume la illegittimità del comportamento di AnsaldoBreda spa nell'aver, in data 7.10.2011 (successiva al 29.7.2011, data di deposito del ricorso ex art. 160 L.F., ma precedente all'apertura della



procedura) pagato alla Unicredit Factoring, anziché alla Officine Campane, crediti per € 271.866,71.

Al riguardo lo scrivente, pur non disponendo degli elementi contrattuali di riferimento, ritiene di non condividere la posizione della proponente e di dover viceversa affermare che, ove la cessione del credito si sia perfezionata in epoca precedente al deposito del ricorso per concordato, l'originario creditore (Officine Campane) si sia definitivamente spogliato del proprio diritto a ricevere somme dal debitore AnsaldoBreda. E ciò, a prescindere dalla natura "pro solvendo" ovvero "pro soluto" della cessione (tale aspetto riguardando, piuttosto, le garanzie del cessionario in caso di mancato pagamento da parte del debitore ceduto).

La circostanza è rilevante sotto un duplice profilo. Anzitutto, va approfondita l'effettiva entità complessiva dei crediti ceduti alle società di factoring, che la proponente ha considerato nel piano come ancora incassabili da essa cedente.

In secondo luogo, la situazione va esaminata anche con riguardo alle condizioni di ammissibilità del concordato in relazione alla capacità, del piano predisposto, di porre i creditori in condizioni di poter esprimere sulla proposta un "consenso informato".

IV. 3. – Ulteriore elemento di criticità emerso è dato dal proseguimento dell'attività da parte della società in liquidazione.

Al riguardo, va osservato che la società non ha depositato il bilancio al 31.12.2010 né sembra essere stata approvata una situazione patrimoniale al momento della messa in liquidazione. Non vi sono, pertanto, gli elementi di riferimento tipici del bilancio approvato e depositato.



Vi è, per la verità, una situazione patrimoniale al 30.4.2011 allegata al ricorso per concordato, tuttavia dalle situazioni infrannuali consegnate dal liquidatore allo scrivente, risulta quanto segue :

- dalla situazione patrimoniale dall'1.1.2011 al 31.7.2011 risultano realizzate ulteriori perdite per € 942.431,88;
- dalla situazione patrimoniale dall'1.1.2011 al 30.9.2011 risultano realizzate perdite per € 934.652,28.

Come appare evidente, il proseguimento dell'attività nel corso dell'anno 2011 ha prodotto ingenti perdite, che non risultano di certo ridotte dopo la messa in liquidazione (viene rappresentata una situazione di sostanziale pareggio della situazione al 30/9 rispetto a quella al 31/7).

Non vi sono, però, argomenti convincenti per escludere che un'attività che abbia prodotto nel primo semestre dell'anno ulteriori perdite per circa un milione di euro, non ne produca poi altrettante nel secondo semestre.

Anche su tale tema, non affrontato nel ricorso ex art. 160 L.F., si rende necessario l'approfondimento specifico di cui all'art. 173 L.F., investendosi il tema dell'ammissibilità del concordato sotto il profilo della non veritiera rappresentazione dei fatti posti a base del concordato.

Infatti, nel piano di concordato la proponente effettua una "fotografia" delle componenti attive e passive che certamente non corrisponderà alla realtà in sede di liquidazione dei beni, dovendosi viceversa tener conto di ulteriori debiti contratti successivamente al decreto di apertura della procedura che, delle due l'una :

- o andrebbero considerati prededucibili per effetto dell'attività svolta in costanza di concordato,
- ovvero sarebbero esclusi dalla tutela dell'art. 184 L.F. (secondo cui il concordato omologato è obbligatorio per i creditori anteriori al decreto di apertura). In entrambi i casi, la situazione non corrisponderebbe a quella posta a base del concordato.



Ciò, senza trascurare il pericolo fondato di accumulo di ulteriori ingenti perdite per il tempo occorrente per lo svolgimento della procedura concordataria, che potrebbero anche superare il valore aggiunto della ipotetica cessione dell'azienda in blocco.

Al momento, tale situazione si presenta totalmente fumosa e non rappresenta l'effettivo stato delle passività e delle attività a disposizione della massa dei creditori.

P.Q.M. il sottoscritto Commissario Giudiziale

CHIEDE

che l'On.le Tribunale adito voglia aprire il procedimento ex art. 173 L.F. per la revoca dell'ammissione al concordato della Officine Campane srl a socio unico in liquidazione, fissando l'udienza di comparizione del debitore.

Si allega in copia :

- 1) Ricorso ex art. 160 L.F. depositato il 29.7.2011;
- 2) Integrazione al ricorso depositata il 2.9.2011;
- 3) Decreto Tribunale Napoli di apertura della procedura depositato il 10.10.2011;
- 4) Lettera Commissario Giudiziale al liquidatore dell'11.10.2011;
- 5) Situazione economico-patrimoniale della società per il periodo dall'1.1.2011 al 31.7.2011;
- 6) Situazione economico-patrimoniale della società per il periodo dall'1.1.2011 al 30.9.2011;



- 7) Dettaglio costi e ricavi periodo dall'1.8.2011 al 30.9.2011;
- 8) Verbale 26.7.2011 di messa in liquidazione della società;
- 9) Visura camerale storica della Officine Campane srl con socio unico in liquidazione del 27.10.2011;
- 10) Visura camerale storica della COMEIDE srl del 27.10.2011;
- 11) Visura camerale storica della EDILINDUSTRIALE srl del 27.10.2011;
- 12) Istanza di modifica dell'importo disposto a titolo di deposito depositata il 17.10.2011 con allegati;
- 13) Nota di deposito del 24.10.2011 con lettera accompagnatoria e pedissequo provvedimento del G.D. del 25.10.2011;
- 14) Avviso ai creditori ex art. 171 L.F.

Napoli, 27 ottobre 2011

Il Commissario Giudiziale
avv. Michele Chianese

